

MUNICIPIO DI BRISSAGO



☎ 093 / 65 19 91

Dicastero aziende comunali ed energia - n. 1598/95

ORDINANZA MUNICIPALE

**sulla fornitura ed erogazione dell'acqua potabile
in località Alpe di Naccio - Morghegno**

Il Municipio di Brissago,

visto il pronunciamento favorevole già espresso, in proposito, dalla Commissione amministrativa AAP, nonché preso atto di quanto stabilito dall'art. 7 del vigente Regolamento acqua potabile, il quale recita:

** [...] Disposizioni per le zone di montagna - La distribuzione nelle zone di montagna (considerate queste al disopra dei 600 ms/m) avviene a discrezione, eccezion fatta per gli utenti che vi risiedono normalmente tutto l'anno o nel caso in cui si verificassero degli abusi. L'acqua è fornita per uso pubblico, domestico e agricolo, esclusa qualsiasi irrigazione. Le prese e diramazioni private e loro manutenzione sono eseguite a completa spesa dell'abbonato "*

sentiti gli art. 2 cpv b) del citato regolamento, l'art. 192 LOC oltre che richiamata ogni altra normativa applicabile alla fattispecie,

a tenore di sua risoluzione no. 1598 del 3 luglio 1995,

emana le seguenti

DIRETTIVE:

1. La fornitura di acqua potabile, dall'acquedotto di Naccio - Morghegno, è limitata al periodo da giugno a ottobre nonché allo stretto uso domestico.
2. Se per cause di forza maggiore (siccità, disfunzioni o altro) l'erogazione dell'acqua, durante tale periodo, dovesse subire interruzioni, l'abbonato non potrà vantare alcuna pretesa.
3. La posa dell'allacciamento avverrà secondo i disposti del regolamento AAP e le direttive SSIGA.
4. Sul tubo di allacciamento, subito dopo l'innesto alla condotta di distribuzione, verranno posati gli organi di manovra e di controllo. Il relativo pozzetto sarà munito di coperchio, con chiusura gestita dall'Azienda acqua potabile. Questi interventi, escluse le opere di scavo e di ripristino, che il richiedente assumerà in proprio conto, saranno eseguiti dall'Azienda a carico dell'abbonato.
5. La diramazione dal pozzetto di controllo fino allo stabile sarà eseguita dal privato, tramite un'installatore concessionario, secondo le direttive citate al punto 3 e sotto il controllo dell'Azienda.

6. La tassa di allacciamento è computata come previsto dall'art. 2 del relativo tariffario, ridotta del 30%.
7. La tassa base e la tassa d'uso annua vengono calcolate secondo gli art. 9 e 13 del tariffario, ridotte del 50%.
8. In caso di abusi, l'Azienda si riserva la facoltà di disdire l'abbonamento.
9. I contravventori delle presenti disposizioni sono passibili dell'applicazione di un'ammenda fino a un importo di Fr. 1'000.--, riservata l'azione per danni e l'azione penale.
10. La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni a decorrere dal 6 luglio 1995. Essa abroga ogni precedente normativa adottata in materia ed entra in vigore alla scadenza dell'iter di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

(Pubbl. ad albo, giusta art. 192 LOC, dal 6.7.95 al 21.7.95)

Brissago, 5 luglio 1995 / bs